



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Roma,

28 FEB. 2013

Ai Comandi Regionali del CFS

LORO SEDI

e, p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali del CFS

LORO SEDI

Prot. n. 400
All. 1

OGGETTO: ART. 18, comma 2 dell'A.N.Q. - Ripartizione dei turni di reperibilità per l'anno 2013.

In data 28 febbraio 2013 e' stato sottoscritto l'accordo sulla ripartizione dei turni di reperibilità per l'anno 2013, ai sensi dell'art.18, comma 2 dell'Accordo Nazionale Quadro.

Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'art.18, commi 2 e 3 dell'A.N.Q., si trasmette, in allegato, il testo dell'accordo, raccomandando di avviare e concludere, entro 30 giorni dalla data della presente, l'incontro con le Organizzazioni sindacali a livello decentrato per la programmazione dei turni di reperibilità, previsto dall'art.25, comma 2, lettera e) del d.P.R. n. 164/2002, sull'informazione preventiva e successivo esame.

L'incontro dovrà prevedere la programmazione e la ripartizione dei turni assegnati tra le varie strutture dipendenti, tenendo conto dei criteri generali indicati nell'accordo.

IL CAPO DELL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Pr.Dir. Ing. Luciano Marletta



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Ufficio Relazioni Sindacali

ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE DEI TURNI DI REPERIBILITA'

Ai sensi dell'art. 18, comma 2 del vigente Accordo Nazionale Quadro

Anno 2013

Premessa

L'obbligo della reperibilità è stato previsto dal legislatore, nel caso di specie per il personale della Polizia di Stato, con l'articolo 64, primo comma, della legge 1.4.1981, n.121. Tale disposizione è stata estesa al personale delle Forze di polizia indicate all'articolo 16 della predetta legge n.121/81 con l'articolo 2, comma 5, della legge 7.8.1990, n.232. L'Accordo Nazionale Quadro per il personale del Corpo forestale dello Stato, all'articolo 18, individua i criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità, sulla base dell'art. 15 del D.P.R. 31 luglio 2002 n. 164.

Art.1

Ai sensi della predetta normativa, all'istituto della reperibilità si può fare ricorso, esclusivamente, per emergenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso o per la lotta contro gli incendi boschivi, mediante formali e motivati ordini di servizio, previo confronto, in sede decentrata, con le Organizzazioni Sindacali.

Art.2

Non e' consentito utilizzare l'istituto in parola se non nei casi precedentemente espressi. Deve essere rigorosamente rispettato il numero massimo di turni annui assegnato. Eventuali straordinarie necessità devono essere preventivamente autorizzate da questo Ispettorato. Le inosservanze alla predetta disposizione comporteranno responsabilità disciplinari e contabili.

Art. 3

Il compenso per ciascun turno di reperibilità viene stabilito in € 18,00 lorde e il compenso per la chiamata del personale in reperibilità viene stabilito in € 28,00 lorde.

Art.4

Il numero massimo di turni di reperibilità, assegnati per l'anno 2013, e' riportato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente accordo.

Roma, **28 FEB. 2013**

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

SAPAF

Fed.Naz.
UGL/CFS

CISL/CFS

UIL/CFS

Fe.Si.Fo.

SAPeCoFS-CISAL

CGIL/CFS

DIRFOR

TURNI DI REPERIBILITA'
ANNO 2013

28 FEB. 2013

	TURNI ASSEGNATI ANNO 2013
ABRUZZO	347
BASILICATA	420
CALABRIA	400
CAMPANIA	400
EMILIA ROMAGNA	493
LAZIO	67
LIGURIA	453
LOMBARDIA	500
MARCHE	433
MOLISE	513
PIEMONTE	540
PUGLIA	467
TOSCANA	467
UMBRIA	433
VENETO	67
TOTALE	6.000



Five handwritten signatures are present below the table. From left to right: a signature in black ink that appears to be 'Raffaele'; a signature in black ink that appears to be 'Mariano'; a signature in black ink that appears to be 'Antonio'; a signature in black ink that appears to be 'Luigi'; and a signature in blue ink that appears to be 'Giovanni'.